

Delibera n. 142/2022

**Attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" – Avvio del procedimento.**

L'Autorità, nella sua riunione dell'8 settembre 2022

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 2338/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (di seguito: regolamento (CE) n. 1370/2007);

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201/2011), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare:

- il comma 2, lettera f), che prevede che l'Autorità provvede, tra l'altro, a *"definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici"* nonché a definire *"gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società in house o con prevalente partecipazione pubblica [...] nonché per quelli affidati direttamente"* e a determinare *"(s)ia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente [...] la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario"*; la medesima lettera stabilisce inoltre che l'Autorità prevede, per tutti i contratti di servizio, *"obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività"*;
- il comma 3, lettera b), che prevede, in particolare, che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, *"determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate [...]"*;

**VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito: decreto-legge n. 50 del 2017), e in particolare:

- l'articolo 27, comma 2, lettera d), che prevede, tra i criteri di ripartizione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, la *"riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di*

*gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti [...], qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021; in ogni caso non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti [...]"*;

**VISTO**

l'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante *"Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale"*, e in particolare:

- il comma 1, che prevede, tra l'altro, che *"le regioni a statuto ordinario attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 [...], o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità [...]"*;
- il comma 2, che prevede che *"(l)'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare [...]"*;
- il comma 3, che prevede che *"(i)l Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono, ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2, nonché le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dall'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 [...]"*; la medesima lettera stabilisce inoltre che *"(i) predetti Ministeri e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante appositi accordi i termini e le modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisiti nello svolgimento dell'attività di controllo"*.

**VISTO**

il *"Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse"*, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;

- VISTA** la delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017, recante *“la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento”*, e in particolare:
- la Misura 4, punto 11, e la Misura 6, punto 2, che prevedono la predisposizione di *“un’apposita relazione nella quale il soggetto competente illustra e motiva [...] le opzioni di finanziamento degli obblighi di servizio pubblico [...] ed i fattori di mercato considerati ai fini del dimensionamento dei lotti da affidare”*, redatta *“prima dell’adozione dell’atto amministrativo di individuazione dei lotti da affidare ed, in ogni caso, prima dell’avvio delle procedure di affidamento”* e *“trasmessa all’Autorità per l’espressione di un parere da rilasciare entro 45 giorni dal ricevimento della medesima”*;
- VISTA** la delibera n. 120/2018 del 29 novembre 2018, recante *“(m)etodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale”*;
- VISTA** la delibera n. 154/2019 del 28 novembre 2019, (*“Conclusione del procedimento per l’adozione dell’atto di regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015, avviato con delibera n. 129/2017”*), con la quale l’Autorità ha approvato l’atto di regolazione recante *“Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia [...]”*, e in particolare:
- la Misura 2, punto 2, che prevede la predisposizione da parte dell’Ente Affidante (di seguito: EA) di *“un’apposita Relazione di Affidamento (di seguito: RdA), che costituisce parte integrante della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, pubblicata sul sito web istituzionale dell’EA e contestualmente trasmessa all’Autorità ai fini di vigilanza, volta a garantire adeguate condizioni di trasparenza e la valutazione della legittimità delle scelte effettuate”*, su cui *“(l)’Autorità può formulare osservazioni entro 45 giorni dal ricevimento [...]”*.
- CONSIDERATO** che il menzionato art. 9, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede l’adozione di uno specifico provvedimento da parte dell’Autorità, *“in relazione agli specifici ambiti di competenza”*;
- RILEVATA** l’esigenza di dare attuazione a quanto disposto dal summenzionato art. 9, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, con riferimento in particolare a:
- stabilire le attività di coordinamento con i Ministeri competenti, al fine di:  
(i) individuare il campione di procedure di affidamento da sottoporre annualmente ai controlli di competenza e (ii) individuare le modalità di messa a disposizione delle informazioni acquisite;
  - definire la procedura di verifica della conformità delle procedure di gara alle delibere dell’Autorità, con riferimento a: (i) le modalità di controllo da adottare in relazione

agli atti di regolazione interessati e (ii) le modalità di acquisizione delle informazioni di supporto necessarie;

**RITENUTO** pertanto opportuno avviare un procedimento avente ad oggetto l'attuazione di quanto disposto dal summenzionato art. 9, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. l'avvio, per le motivazioni specificate in premessa, di un procedimento avente ad oggetto l'attuazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118;
2. è nominato responsabile del procedimento di cui al punto 1 la dott.ssa Ivana Paniccia, Dirigente dell'Ufficio Servizi e mercati retail; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212556;
3. il termine di conclusione del procedimento di cui al punto 1 è fissato al 15 dicembre 2022.

Torino, 8 settembre 2022.

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)